

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1242 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2018

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio

*[notificata con il numero C(2018) 6072]***(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare, l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede determinate misure da adottare a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
- (4) Il Belgio ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di casi di tale malattia nella regione delle Ardenne di detto Stato membro e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario individuare, a livello di Unione, la zona infetta per la peste suina africana in Belgio, in collaborazione con detto Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta in Belgio nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio provvede affinché la zona infetta da esso istituita, nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2018.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone istituite in Belgio come zona infetta di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
La zona infetta è delimitata in senso orario da: — confine con la Francia — N85 — N83 — N891: — Rue du Pont Neuf — Rue du Lieutenant de Crépy — Pont Charreau — Rue de Chiny — Rue de Marbehan — Rue de la Civanne — Rue du Moreau — N879: Grand-Rue — N897: — Rue des Anglières — Rue du Pont de Virton — Rue Maurice Grévisse — Rue du 24 Août — E411/E25 — confine con il Granducato di Lussemburgo	30 novembre 2018